REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Avezzano

in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Mario CERVELLINO,
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al ruolo generale degli affari contenziosi **n. 884 dell'anno 2018**, trattenuta in decisione all'udienza del 14 ottobre 2021 e vertente

tra

VINCENZO LOLLI SANTORI, C.F. LLLVCN61C07A515T, , rappresentato e difesi dall'avv. Roberto Colagrande e dall'avv. Mirco Salvati ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo, come da procure in atti;

ATTORE

e

ARAP ABRUZZO - AZIENDA REGIONALE ATTIVITA PRODUTTIVE- E.P.E., in persona del l.r.p.t., con sede in Pescara, c.f. 91127340684, p.i. 02083310686, rappresentata e difesa dall'avv. Federica Federici ed elettivamente domiciliata in Avezzano, Via Monte Zebio, 11 presso il suo studio, giusta procura in atti;

CONVENUTA

nonché

CAM S.P.A. – CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MARSICANO S.P.A.., p.i. 01270510660, con sede in Avezzano, in persona del l.r.p.t., rappresentato e

difeso dall'avv. Sebastiana Parlavecchio, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Cassino, giusta procura in atti;

TERZO CHIAMATO

Oggetto: Risarcimento danni

Conclusioni: I procuratori delle parti hanno concluso come in atti.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione ritualmente notificato l'attore conveniva in giudizio l'AZIENDA REGIONALE ATTIVITA PRODUTTIVE- E.P.E. (d'ora in avanti ARAP), per sentirla dichiarare responsabile e condannare al risarcimento dei danni patrimoniali derivanti dalla presenza della condotta fognaria di adduzione al depuratore interrata nell'area edificabile di proprietà di esso attore, distinta in catasto terreni al F.41, p.lla 127 nel territorio del Comune di Avezzano e dal conseguente reiterato sversamento dei reflui provenienti dalla stessa.

Si costituiva la convenuta ARAP eccependo: in via preliminare l'incompetenza del giudice adito e la nullità dell'atto di citazione, instando, nel merito, per il rigetto della domanda attorea, spiegava inoltre domanda in garanzia nei confronti del Consorzio Acquedottistico Marsicano s.p.a. (d'ora in avanti CAM), chiedendone la chiamata in giudizio, poi autorizzata dal giudice.

Si costituiva quindi ritualmente il CAM, eccependo in via preliminare la propria carenza di legittimazione passiva e la nullità della domanda attorea

e della chiamata di terzo, concludendo nel merito per il rigetto della domanda principale e di quella di chiamata in garanzia.

La domanda del LOLLI SANTORI è fondata e deve trovare accoglimento.

Preliminarmente vanno infatti rigettate le eccezioni di incompetenza del giudice adito e di nullità della domanda.
Quanto alla prima va osservato, infatti, che, per pacifica giurisprudenza (cfr. Cass. Sezione 3 n.1451 del 9.2.200; Cass. Civ., Sezione 1, 315/200, in data 11 gennaio 2001 e Cass. Civ. sez. 6, ord. 14883/2012), le acque nere convogliate nelle condotte fognarie non sono annoverabili fra le acque pubbliche, dovendo negarsi tale natura in ragione della non assoggettabilità delle stesse all'uso di interesse pubblico. Ciò vale quindi ad escludere la competenza del giudice speciale affermata dalla parte convenuta.
Inoltre, quanto alla seconda eccezione, pur prendendo atto del carattere stringato e sintetico dell'atto di citazione, deve ritenersi, senza ombra di dubbio, la sua piena autosufficienza, nel senso dell'adeguata e significativa indicazione degli elementi costitutivi essenziali sia del petitum, integrato dalla domanda risarcitoria ricollegata alla dedotta perdita di valore commerciale del terreno di proprietà dell'attore, sia della causa petendi, riconnessa alle carenze costruttive e manutentive della condotta fognaria.

Invero in atti vi è CTU redatta dall'ing. Giuseppe Troiani nel procedimento ex art. 696, c.p.c., iscritto al n.893/2016 di RG, intercorrente fra le

medesime parti, nell'ambito del quale, giusta richiesta del ricorrente, odierno attore, il giudice domandava di accertare lo stato dei luoghi del terreno de quo, natura, causa e provenienza degli eventuali danni riscontrabili, nonché a chi detti danni fossero eventualmente imputabili. La richiesta aveva dunque ad oggetto la medesima questione qui in esame, cioè l'accertamento della sussistenza e dell'eventuale responsabilità dei danni subiti dal LOLLI SANTORI in ragione degli asseriti difetti costruttivi e delle dedotte carenze manutentive della condotta di adduzione dei liquami al depuratore, interrata nel fondo del predetto.

Il CTU, in risposta al quesito postogli, accertava che con atto per Notaio Roberto Colucci, in data 21.5.2013, veniva costituita sul terreno de quo servitù perpetua di passaggio di condotta fognaria, in favore dell'allora Consorzio per lo sviluppo industriale, oggi ARAP. Tale condotta era diretta alla adduzione delle acque nere provenienti dalle fognature cittadine al nuovo depuratore realizzato in aggiunta a quello già esistente. Nell'atto costitutivo l'ente assumeva l'impegno alla realizzazione della condotta quanto più possibile in prossimità del confine. Inoltre, con atto comunicato all'odierno attore, del 12.9.2012, prot. 2123, aveva altresì assunto l'onere di realizzare l'opera in modo da non ostacolare il transito di mezzi e uomini.

Sotto tali profili, tuttavia, il Consorzio si era, poi, dimostrato inadempiente, sia in quanto la condotta era stata realizzata a circa 12 ml dal confine, sia perché i due pozzetti realizzati emergevano dal suolo, uno di circa 50 cm, l'altro di circa 1 metro, costituendo, così evidente ostacolo al transito anche solo pedonale, senza trascurare il fatto che la condotta, per tutto il

suo percorso, seppur interrata, determinava un sopraelevamento del piano campagna pari alle misure dei pozzetti sopra indicate.

L'area, inoltre, sin dall'anno 2015, era costantemente invasa da reflui fognari, situazione, peraltro, ben nota all'ente proprietario sin dall'anno 2016, come evidenzia nota dello stesso inviata all'odierno attore in data 1 febbraio, in atti.

La causa di tali permanenti sversamenti, vieppiù consistenti in occasione di eventi piovosi, veniva individuata dal CTU nelle dimensioni non conformi del collettore rispetto alle previsioni progettuali.

Infatti, lungo il tratto di collegamento fra il pozzetto denominato P3 e quello denominato PI, in luogo di unica condotta del diametro di mm 800, originariamente prevista in progetto per tutta la sua estensione, venivano collocate, probabilmente in ragione della presenza di sottoservizi (quali tubazioni del gas e cavi elettrici), più condotte di diametro inferiore (mm 300), ivi compresa una con diametro di 160 mm, per dimensioni maggiormente esposte all'ostruzione, così determinando il lavoro in forte pressione nel tratto interessato e la conseguente fuoriuscita dei reflui.

Sulla base di tali rilievi appare evidente la responsabilità dell'ARAP, in ordine alla situazione de qua (che non trova spiegazione alternativa rispetto a quanto accertato dal CTU in base a valutazioni in fatto incontestate e a rilievi tecnici ben argomentati, logici e supportati da adeguata ed esauriente motivazione), essendo al detto ente imputabile la realizzazione dell'opera secondo le modalità descritte, in difformità rispetto al progetto originario e soprattutto con adozione di soluzioni tecniche assolutamente inadeguate a supportare la portata della condotta

di adduzione. Risultano inoltre pacifiche le cattive condizioni manutentive dei pozzetti, uno dei quali risulta apprezzabilmente danneggiato, tanto da aggravare l'entità degli sversamenti, determinando la fuoriuscita delle acque luride ancor prima del raggiungimento del colmo.

Sul punto non sono condivisibili le censure sollevate dalla convenuta in ordine alla pretesa inutilizzabilità (istituto che peraltro non trova spazio nell'ambito del diritto processuale civile) della detta CTU. Deve infatti osservarsi che l'accertamento peritale, eseguito nel pieno contraddittorio fra le medesime parti, ha fornito piena risposta ai quesiti formulati dal giudice, senza trascurare il fatto che l'accertamento in questione può ricomprendere anche la verifica dei danni e delle relative cause - cfr. art. 696, comma 2, c.p.c. - (ivi compresa, quindi, implicitamente, anche l'individuazione del relativo responsabile).

Le risultanze dell'elaborato sono dunque integralmente rilevanti nel presente giudizio.

Nel merito, poi, parte convenuta ha addotto a giustificazione delle modalità di realizzazione dell'opera la presenza di sottoservizi, che, a suo dire, non avrebbe consentito il posizionamento di conduttura di dimensioni adeguate. A riguardo, tuttavia, deve osservarsi che sarebbe stato onere dell'ARAP individuare le soluzioni tecniche più idonee alla realizzazione dell'opera in modo conforme alle regole dell'arte e tale da evitare sversamenti di reflui, che non solo hanno cagionato un indiscutibile pregiudizio all'attore, ma anche messo in pericolo la salute pubblica. Del resto l'entità dell'afflusso delle acque fognarie non può considerarsi

circostanza abnorme o imprevedibile e, in proposito, comunque, spettava all'ente proprietario che ha curato la realizzazione dell'opera, fare in modo che la stessa venisse eseguita in modo adeguato alle sue funzioni, così da supportare eventuali afflussi superiori alla norma, comunque ricollegabili ad eventi atmosferici o ad altre cause ragionevolmente prevedibili, ovvero da evitare, in tali occasioni, le conseguenze che poi si sono concretamente realizzate.

In ordine alla posizione del Consorzio terzo chiamato deve escludersi, alla luce di quanto emerge dagli atti, qualsivoglia responsabilità circa le vicende per cui è causa. Dalla CTU in particolare e dagli altri documenti acquisiti in istruttoria non emerge alcuna responsabilità diretta o indiretta del CAM, risultando sostanzialmente che lo sversamento dei liquami sia riconducibile in via esclusiva alle modalità di realizzazione della condotta di proprietà della convenuta e al conseguente cattivo stato di manutenzione, pure attribuibile all'ente proprietario e che, allo stesso modo, l'occupazione e la non transitabilità del terreno nella porzione occupata dalla condotta e dai pozzetti (che fuoriescono dal piano campagna per un'altezza variabile da 50 a 100 cm) sono esclusiva e diretta conseguenza della costruzione dell'opera, la cui responsabilità, come appena scritto, ricade in capo soltanto all'ARAP.
Nulla è emerso di decisivo o apprezzabile in ordine a condotte rilevanti, riguardo alla situazione pregiudizievole subita dall'attore, riconducibili alla responsabilità del CAM. La domanda di chiamata in garanzia spiegata dalla convenuta non può pertanto essere accolta.

Circa la sussistenza del danno lamentato dall'attore, rileva la convenuta la carenza dell'attività istruttoria e il mancato assolvimento dell'onere probatorio sullo stesso gravante a tale riguardo. In merito il giudice istruttore non ha infatti ammesso la richiesta di prova orale articolata dal LOLLI SANTORI, che, peraltro, avrebbe in ipotesi potuto rivestire rilievo solo in tema di determinazione del quantum debeatur.

Al contrario, ritiene il tribunale, che, alla luce delle emergenze probatorie, risulti riscontrata adeguatamente la natura pregiudizievole dei fatti dedotti ed accertati in sede di CTU, trattandosi di circostanze evidentemente idonee a cagionare pregiudizio patrimoniale al proprietario del terreno interessato dallo sversamento dei liquami, con particolare riferimento alla comprovata edificabilità dello stesso e alla sua commerciabilità. La presenza costante di reflui fognari in superficie oltre che la sopraelevazione non giustificata dei pozzetti e della condotta, penalizzano in modo evidente e indiscutibile il valore commerciale del terreno, precludendone le normali possibilità di utilizzo a fini consentiti dallo strumento urbanistico.

Costituisce, infatti, apprezzamento riconducibile alla logica e alla comune esperienza il fatto che la situazione appena descritta, pregiudichi in modo apprezzabile l'uso a fini edificatori dell'immobile riducendone correlativamente la possibilità di vendita fruttuosa.

La sussistenza di un danno patrimoniale risarcibile deve dunque ritenersi adeguatamente provata, sia alla luce della documentazione in atti, che attesta l'edificabilità del terreno, sia in ordine alla riscontrata presenza

delle situazioni pregiudizievoli di cui si è già scritto, interamente imputabili alla parte convenuta alla luce della negligenza manifestata sia in fase di progettazione e di esecuzione dell'opera (contravvenendo agli impegni assunti), sia in fase di manutenzione della condotta e dei pozzetti.

In merito, peraltro, appare appena il caso di rilevare la carenza di pregio delle osservazioni di parte convenuta, laddove sostiene che la sussistenza della servitù precluderebbe in tutto e per tutto al proprietario l'utilizzo della porzione di terreno interessata dall'opera (rileva, peraltro, a riguardo la convenuta che il LOLLI SANTORI fruirebbe della possibilità di accesso al terreno da altro punto).

Infatti, a tale proposito va osservato che la servitù in questione ha ad oggetto il solo passaggio di una condotta interrata e la realizzazione dei relativi pozzetti e ciò non vale, chiaramente, ad escludere la permanenza del diritto di transito e di utilizzo della porzione di terreno in questione da parte del proprietario. Valga a riguardo rilevare che, ai sensi dell'art. 1065, c.c., il diritto i servitù va usato in conformità del titolo, che nel caso di specie si rinviene nell'atto costitutivo (ove venne istituito il solo diritto al passaggio di condotta interrata e venne, oltretutto, assunto l'impegno di realizzare l'opera quanto più possibile in prossimità del confine) e negli accordi intervenuti fra le parti (attinenti in particolare a garantire al proprietario il transito di persone e mezzi) e, comunque, in modo da soddisfare le esigenze del fondo dominante con il minor aggravio del fondo servente.

A tutto ciò va aggiunto, comunque, che la fuoriuscita costante dei reflui fognari, anche ove per ipotesi, comunque giuridicamente errata, si volesse

escludere il diritto dell'attore di utilizzare la porzione del terreno interessata dagli stessi, incide in ogni caso in modo negativo anche sulle possibilità di utilizzo delle aree adiacenti.

Tanto chiarito in ordine all'an debeatur, quanto alla determinazione dell'entità del danno subito, parte attrice ha depositato consulenza di parte, a firma dell'architetto Alberto BISCIARDI, con la quale si quantifica il danno derivante dalla ridotta commerciabilità del bene, riconnessa ai continui sversamenti di acque fognarie e alla presenza della condotta e dei pozzetti con rilievo apprezzabile rispetto al piano campagna, in oltre euro 500.000.

L'ente convenuto contesta in forma generica le deduzioni contenute in tale relazione, evidenziandone la carenza di rilevanza probatoria, costituendo la stessa un atto di parte, avente efficacia paragonabile ad una mera allegazione.

Sul punto della quantificazione del danno risarcibile, la relazione tecnica di parte, nei limiti che si spiegheranno, risulta invece rilevante, anche perché la sua contestazione ad opera della convenuta, si limita al rilievo della formale carenza di efficacia probatoria, senza entrare nel merito delle valutazioni in essa contenute, che, seppure apprezzabili nel limiti dell'effetto di una mera allegazione, possono fornire prova dei fatti e degli elementi che ne sono oggetto, qualora non contestati puntualmente dalla controparte.

In particolare non risultano contestate e possono ritenersi pacifiche le seguenti circostanze: l'edificabilità del terreno per le finalità previste dal

piano regolatore (commerciale, direzionale, turistica), la determinazione del valore commerciale del terreno, la perdita di valore derivante dalla situazione pregiudizievole per cui è causa.

Ciò premesso, va, tuttavia, ritenuto opportuno procedere, pur tenendo conto delle allegazioni attoree, ad una valutazione equitativa del danno, specie in considerazione della probabile eliminazione della situazione pregiudizievole generatrice dello stesso, ove venissero in futuro attuate opere di modifica della condotta e di manutenzione adeguata, atte ad impedire il reiterarsi degli sversamenti e a consentire, come pattuito in origine, il transito di persone e mezzi.

In tali termini e sempre avendo come riferimento le valutazioni contenute nella perizia di parte, deve ritenersi, allo stato, congruo determinare l'entità del danno risarcibile in euro 380.000 (trecentoottantamila), oltre rivalutazione ed interessi al saggio legale, fino al soddisfo.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale di Avezzano nella causa iscritta al n. 884/2018 RG affari contenziosi, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

1) accoglie la domanda attorea e, per l'effetto, condanna ARAP ABRUZZO - AZIENDA REGIONALE ATTIVITA PRODUTTIVE- E.P.E., in persona del l.r.p.t., al risarcimento dei danni subiti dall'attore in conseguenza delle condotte negligenti assunte, che si liquidano

equitativamente in euro 380.000 (trecentottantamila), oltre rivalutazione e interessi al saggio legale dalla domanda al saldo;

2) rigetta la domanda di chiamata in garanzia del CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MARSICANO s.p.a. svolta dalla convenuta ARAP e.p.e.;
3) condanna ARAP ABRUZZO - AZIENDA REGIONALE ATTIVITA PRODUTTIVE- E.P.E., in persona del l.r.p.t., alla rifusione delle spese di lite in favore del'attore e del terzo chiamato, che si liquidano in euro 7.716 per ciascuno, oltre accessori come per legge;

Così deciso in Avezzano il 2 maggio 2024

IL GIUDICE
(Dott. Mario Cervellino)